



Finanza sostenibile – Modifiche dei Regolamenti UE Solvency II e IDD

La Commissione europea ha adottato un nuovo pacchetto di misure sulla finanza sostenibile, con particolare riguardo a sei Regolamenti sulla consulenza finanziaria e assicurativa e sul governo e controllo dei prodotti (POG), di cui due relativi al settore assicurativo. Si tratta, in particolare:

- dell'integrazione del Regolamento delegato UE 2015/35 (Solvency II) con i rischi di sostenibilità nel governo societario delle imprese assicuratrici e riassicuratrici. Più nel dettaglio, la Commissione europea prevede le definizioni di "fattori di sostenibilità", "rischi di sostenibilità", "preferenze di sostenibilità" e che i rischi di sostenibilità siano considerati nella gestione dei rischi, nei compiti della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale, nella politica di retribuzione e nell'attuazione del c.d. "principio della persona prudente";
- dell'integrazione dei Regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e 2017/2359 (IDD) con i fattori, rischi e preferenze di sostenibilità nella POG delle imprese assicuratrici e degli intermediari assicurativi nonché nelle condotte di mercato e nella consulenza in relazione ai prodotti assicurativi d'investimento (IBIP).

Nel dettaglio, le principali novità prevedono che: le imprese assicuratrici e gli intermediari assicurativi devono tenere conto degli obiettivi di sostenibilità nell'individuazione del mercato di riferimento dei prodotti assicurativi; la comunicazione dei fattori di sostenibilità dei prodotti dev'essere trasparente, al fine di comprendere le preferenze di sostenibilità individuali dei clienti; le imprese non sono obbligate a individuare le categorie di clienti a cui i prodotti caratterizzati da investimenti sostenibili non possono essere venduti (mercato di riferimento negativo); i distributori di IBIP devono tener conto dei conflitti di interesse che possono derivare dai fattori di sostenibilità; nel fornire consulenza sugli IBIP, i distributori devono effettuare una valutazione delle preferenze di sostenibilità dei clienti per selezionare i prodotti da raccomandare; i distributori assicurativi non possono raccomandare IBIP come rispondenti alle preferenze di sostenibilità di un cliente se gli IBIP non soddisfano tali preferenze; se nessun IBIP soddisfa le preferenze di sostenibilità del cliente, un IBIP può essere comunque raccomandato, conservando traccia del consenso del cliente stesso.

I Regolamenti saranno valutati dal Parlamento e dal Consiglio europei secondo una specifica tempistica. L'entrata in vigore delle modifiche dei Regolamenti Solvency II e IDD è stimata a ottobre 2022.

Nuove disposizioni sulla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti bancari

Lo scorso 5 maggio la Banca d'Italia, in attuazione del DM 169/2020, ha emanato il nuovo Provvedimento recante "Disposizioni sulla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti".

Le nuove disposizioni entrano in vigore il 1° luglio 2021 e si applicano alle nomine effettuate successivamente a tale data.